



# link journal

*Speciale*  
*Sport e Società*

V. Scotti, M. Pescante, G. Petrucci, G. Malagò, P. Matera,  
A. M. Rinaldi, A. Altieri, M. Arceri, L. Barra,  
N. Calligaris, D. Calzavara, G. Del Re, G. Laguardia,  
L. Musumarra, F. M. Sbarbaro, G. Sbarbaro, S. Rossi



**Giovanni Del Re**

**Commissione per i Rapporti  
con gli Enti pubblici Centrali  
e Locali L.N.D.**

## Note in tema di Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti fu fondata del 1959, è l'organo che dirige ed organizza i campionati e le coppe per le squadre maschili iscritte dal quinto livello del calcio italiano fino all'ultimo, i campionati femminili e le manifestazioni del Beach Soccer e del Calcio a 5. E' la componente più numerosa dell'organizzazione calcistica inquadrata all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); per il tramite delle sue Divisioni, dei suoi Comitati regionali, delle Delegazioni provinciali e distrettuali e dei suoi Dipartimenti, gestisce anche l'attività di Settore Giovanile e Scolastico e costituisce la base della piramide del calcio italiano.

Le problematiche che riguardano la L.N.D. e che a volte condivide anche con il mondo del calcio "più importante", sono tante e sarebbe certamente impossibile volerle trattare tutte in questa sede. Quello che è stato recentemente oggetto di dibattiti è la tutela sanitaria degli atleti dilettanti.

La tutela sanitaria del calciatore è uno degli argomenti che sono rinvenibili all'interno del Titolo II delle NOIF rubricato "le tutele". Infatti in tale sede vi è una norma di carattere generale, quale l'art. 43 (rubricata "tutela medico sportiva"), una norma specifica per il settore professionistico art. 44 (rubricato "Adempimenti per la tutela medico-sportiva delle società professionistiche"). Mentre l'art. 44 bis riguarda gli allenatori dilettanti (la norma rimanda sostanzialmente all'art.44) e l'art. 45 e 46 concernono l'assicurazione contro i rischi e la tutela previdenziale che non sono oggetto di questo intervento.

Innanzitutto ogni tesserato FIGC deve sottoporsi a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva. Il primo certificato medico avviene in occasione del primo tesseramento a favore di una delle società della FIGC (Art. 43 c.4) e questa deve essere ripetuto ogni anno prima dell'inizio dell'attività (se il certificato ha una durata minore allora bisognerà rinnovarlo alla scadenza).

Queste certificazioni devono essere tenute agli atti delle società ed aggiornate a cura del medico sociale. L'art. 44, al comma 2,

fa una distinzione a seconda dell'età dell'atleta per il certificato occorrente:

1) Calciatori fino ai 12 anni di età ---> Certificato di idoneità generica  
2) Per tutti gli altri calciatori ---> Certificato di idoneità specifica all'attività del gioco del calcio (Per "i giovani" che hanno compiuto 15 anni a norma dell'art. 34 c. 3 è necessaria l'autorizzazione del Comitato Regionale per partecipare ai campionati superiori).

Oltre al rischio incalcolabile di far giocare un calciatore senza una certificazione medica vi è il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale per la mancata osservanza delle disposizioni sopra citate.

Infine c'è da dire che le società hanno l'obbligo di informare immediatamente la Segreteria Federale, la Divisione o il Comitato competente oltre alla Sezione Medica del Settore Tecnico, dell'accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Se lo sport è vita allora non bisogna essere disattenti sulla certificazione medica. Vi sono degli aspetti interessanti ma soprattutto punti di partenza per una riflessione e si possono trovare a mio avviso nell'articolo di Matteo Sperduti sulla rivista dell'Associazione Calciatori di Luglio 2011. In questo intervento si fa riferimento alla Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Penale n.1696/09 la quale stabilisce che le norme in materia di tutela medico sportiva ricadono anche in capo alla FIGC e a tutte le sue diramazioni. In sintesi, la sentenza afferma la responsabilità della FIGC in quanto con il tesseramento "... l'atleta stipula un contratto di adesione partecipano al raggiungimento di uno scopo comune, cristallizzato proprio dallo Statuto, il quale all'art. 3 lett. e) prevede che, nell'ambito di tale scopo, vi sia anche la tutela medico - sportiva degli atleti. La Federcalcio ha l'obbligo, contrattualmente previsto, di garantire la tutela medico sportiva dei tesserati...". Questa

sentenza oltre a far emergere una chiara mancanza della FIGC che delega ad organi esterni le visite mediche è il punto di partenza per quella riforma della legge sui dilettanti che ha come cardine la tutela della salute del tesserato.

Altro tema interessante per le società appartenenti alla L.N.D. è l'applicazione dell'art.90, comma 8 della legge n.289/02 che prevedeva, in aiuto alle scarse risorse economiche delle squadre, la possibilità di erogazione a tali associazioni di somme fino ad euro 200.000,00= per sponsorizzazioni o pubblicità con deducibilità dal reddito. Ma da qualche tempo l'Agenzia delle Entrate ha posto in dubbio tale deducibilità, nel caso in cui tale spesa possa apparire non sostenibile da parte dell'azienda o comunque non utile allo scopo sociale. E' evidente come anche tale rischio o dubbio possa incidere sulla decisione da parte delle imprese di porre in essere tali contratti, con conseguente danno economico alle società dilettantistiche. Ed ancora, vale la pena di citare come la legge quadro relativa alle società dilettantistiche proposta dalla L.N.D. sia stata messa da parte dalla politica, mentre se ne sentiva veramente il bisogno. Altra tematica interessante, e se possibile da sviluppare in altra occasione, è quella legata al contratto che lega il dilettante al club di appartenenza.

Come sappiamo i calciatori dilettanti non possono essere pagati come i giocatori delle serie maggiori, ma hanno diritto a rimborsi per una somma lorda annuale massima di 25.822 euro. Questo potrebbe forse far pensare che il giocatore dilettante sia meno tutelato. Da qui possiamo affrontare un argomento ancor più interessante ossia cosa potrebbe accadere nel caso in cui la società decidesse di rescindere unilateralmente il contratto. Per quel che riguarda la rescissione unilaterale di un contratto c'è da dire che a partire dalla legge n.604/1966, non è più concesso al datore di lavoro licenziare liberamente un proprio dipendente, venendo condizionata la legittimità del recesso da parte datoriale alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento. Il lavoro sportivo però rientra tra le pochissime ipotesi nelle quali opera il recesso ad nutum come previsto dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile. Detto ciò il calciatore dilettante non è un professionista, come previsto dall'art. 29 NOIF e quindi non considerabile alla stregua di un lavoratore autonomo o subordinato. L'art. 106 NOIF prevede 7 possibilità per le società di svincolare calciatori non professionisti; quella che interessa a noi è la lettera a), ossia: "rinuncia da parte della società".

La società ha quindi la possibilità, tramite la compilazione di un modulo prestabilito, di svincolare il calciatore ed includerlo nelle apposite "liste di svincolo" entro i termini previsti dal

Consiglio Federale. Tale potestà in capo alle società è però subordinata alla sottoscrizione del modulo da parte del calciatore interessato. Se tale sottoscrizione non è stata effettuata, lo svincolo sarà illegittimo e quindi impugnabile. Per quel che riguarda la retribuzione prevista dal contratto, l'art. 94 ter NOIF prevede per i calciatori tesserati con società partecipanti al campionato di serie D, la sottoscrizioni di accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive e tali accordi (per avere valenza) vanno depositati presso il Comitato Interregionale. Per quel che riguarda la retribuzione economica, come abbiamo accennato in precedenza, i calciatori possono ricevere dalla società una somma lorda annuale di importo non superiore ad € 25.822,00 o in via alternativa e non concorrente una indennità di trasferta, rimborsi spese e voci premiali; in quest'ultimo caso gli accordi non potranno superare il tetto di € 61,97 al giorno per un massimo di 5 giorni la settimana durante il periodo di campionato e per un massimo di 45 giorni nella fase di preparazione all'attività stagionale; per le gare di Campionato e di Coppa Italia le somme previste non potranno essere superiori ad € 77,47 a partita. Sono vietati, comunque nulli e privi di efficacia accordi che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare sanzionato dall'art.7 numeri 4 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta il deferimento delle parti (sia società che calciatore) innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso in cui la società non corrisponda gli importi dovuti in base all'accordo economico, il calciatore può reclamare alla Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. La C.A.E. è competente ad accertare in prima istanza l'esistenza dei crediti e le sue decisioni possono essere impuginate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

Se la società non impugna le decisioni della C.A.E. il pagamento delle somme accertate deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione; qualora ci sia impugnazione alla C.V.E., le somme dovute debbono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In entrambi i casi, decorsi inutilmente i 30 giorni si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, quindi la penalizzazione di 1 o più punti in classifica da scontare nel campionato in corso.

Se le decisioni della C.A.E. divenute definitive entro il 31 Maggio o le decisioni della C.V.E. pronunciate entro la stessa data del 31 Maggio rimarranno ancora ineseguite nel corso della stagione sportiva, la società inadempiente non sarà ammessa al campionato della L.N.D. della stagione sportiva successiva.